AL SIGNOR SINDACO DI CAVA DE' TIRRENI (SA)

AL SEGRETARIO DEL COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI (SA)

E, per quanto di competenza
ALLA SEZIONE GIURISDIZIONALE DI CONTROLLO
DELLA CORTE DEI CONTI DI NAPOLI
VIA PIEDIGROTTA N.63
80122 NAPOLI

ALLA PROCURA DELLA CORTE DEI CONTI DI NAPOLI
VIA PIEDIGROTTA N.63
80122 NAPOLI

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE PER LA FINANZA LOCALE, COMMISSIONE PER LA STABILITÀ FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
PIAZZA DEL VIMINALE
00100 - ROMA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTE E DEI TRASPORTI
00100 – ROMA

AL PREFETTO DI SALERNO

Dalla lettura degli ultimi bilanci del comune è stato rilevato che esiste la somma di circa 2,5 milioni di euro di **fondi vincolati** relativi ai proventi delle sanzioni stradali ai sensi dellart.208 del Codice della Strada mai utilizzati dall'ente in contrasto con le norme di leggi e di regolamenti in materiale. Tale circostanza fa pensare che detta somma venga usato come attivo di cassa per sostenere le spese correnti e se fosse vero si troveremmo difronte a diverse ipotesi di reato tra cui l'abuso d'ufficio art.323 c.p. e truffa ai danni dello Stato 640 c.p., nonché alla dolosa e/o colposa sottrazione nei confronti dei cittadini di lavori e servizi diretti al miglioramento della circolazione stradale ed alla sicurezza della circolazione.
In merito corre l'obbligo di rilevare che la natura della spesa che l'ente locale si propone di sostenere con i proventi delle sanzioni stradali ai sensi dellart.208 del Codice della Strada è stata cristallizzata nella delibera 25 giugno 2000, n. 85, la Corte dei conti-Lombardia, sollecitata da un Comune ai sensi dell'art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n.

Sede Legale via Michele Benincasa n.11 tel. 0892864900cell. 3397721299
Sede Politica via Diaz – Salerno cell. 3485107201
email info@meridionenazionale.it

131, si esprime in tema di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni previste dal codice della strada e, in particolare, sulla natura della spesa (corrente o d'investimento) che l'ente locale si propone con esse di sostenere.
Il tema dei vincoli di destinazione delle sanzioni stradali previsti dall'art. 208, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada"), è spesso posto all'attenzione della Corte dei Conti, che si esprime in argomento nella considerazione che: i) si tratta di fornire istruzioni relative alla corretta applicazione di norme valide per la generalità degli enti locali; ii) si verte nella materia della contabilità pubblica, in quanto la norma in argomento, nel fornire indicazioni agli enti locali in ordine al perseguimento di determinate finalità d'interesse pubblico, impone alle medesime Amministrazioni, in deroga al generale principio dell'universalità del bilancio, di utilizzare una parte delle risorse derivanti dall'accertamento di violazioni alle disposizioni contenute nel Codice della strada per effettuare singole categorie d'interventi ivi indicati; iii) importanti sono i riflessi che ne possono scaturire sulla gestione finanziaria dell'ente.
In primo luogo occorre evidenziare che i vincoli di destinazione delle entrate devono necessariamente derivare o dalla legge (statale o regionale), o da trasferimenti, o da prestiti e che, in ogni caso, come affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 279/2016 (in G.U. 21/12/2016, n. 51), la fonte che impone il vincolo di un'entrata e di una spesa, quand'anche non direttamente dipendente dalla legge, deve trovare in essa diretto presupposto.
Al riguardo, le entrate derivanti da sanzioni stradali, oggetto d'amministrazione separata, hanno una destinazione parzialmente vincolata, e tale vincolo costituisce un limite introdotto ex lege per garantire un più economico perseguimento dei fini istituzionali; il legislatore, infatti, in deroga al principio contabile generale n. 2 dell'unità del bilancio, ha normativamente introdotto un vincolo di specifica destinazione, al fine di correlare parte delle somme previste ed introitate ad interventi di miglioramento della circolazione stradale.
In buona sostanza, sul piano generale, per tali risorse la legislazione stabilisce, con una puntuale articolazione, degli specifici utilizzi a copertura di determinati interventi di spesa. In tal senso, l'art. 208 del Codice della strada, in deroga al principio di unità del bilancio, dispone che i proventi derivanti da sanzioni amministrative previste in sede di disciplina della circolazione stradale siano vincolati a specifiche finalità previste per legge, al fine di correlare parte delle somme incassate dalle amministrazioni locali al miglioramento della sicurezza e al potenziamento delle attività di controllo sulla circolazione stradale; al riguardo, è stato altresì rimarcato che i proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada «rispondono ad entrambi i requisiti (specificità del vincolo e provenienza del vincolo, attribuito da legge o principi contabili/trasferimenti/indebitamento) essendo entrate che la l. 285/1992 destina alla realizzazione di specifici interventi che l'ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall'art. 208, comma 4». (Sezione regionale di controllo per la Toscana, delibera n. 167/2019/PRSP).
La destinazione dei proventi in questione, oggetto delle scelte di politica finanziaria dell'Ente, è effettuata annualmente con deliberazione giuntale, che i Comuni con più di 10.000 abitanti devono trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: il Comune, con tale atto, esercita delle opzioni. entro i parametri fissati dalla legge, relative al modo in cui distribuire le risorse che allo stesso Comune appartengono. Il

Sede Legale via Michele Benincasa n.11 tel. 0892864900cell. 3397721299
Sede Politica via Diaz – Salerno cell. 3485107201
email info@meridionenazionale.it

mancato vincolo di destinazione predetto nella quota prevista dalla legge, costituisce, per consolidato orientamento del magistrato contabile, un'irregolarità contabile.
Occorre poi ricordare, sul tema, che in ossequio ai principi generali della contabilità finanziaria, le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l'intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione tributaria, ecc.): pertanto, per tali entrate è escluso il cosiddetto "accertamento per cassa" ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.
La volontà del legislatore d'individuare le finalità d'utilizzo delle sanzioni stradali spettanti ai Comuni, è stata per molto tempo cristallizzata nell'art. 208, D.Lgs. n. 285/1992, e successive modifiche ed integrazioni, fino a quando la L. 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale", ha introdotto, tra l'altro, nuove regole dirette anche agli enti locali territoriali, in materia di riparto e destinazione di detti proventi.
Gli interventi di modifica apportati dal Legislatore del 2010 riguardano il riparto e la destinazione dei proventi delle sanzioni per eccesso di velocità derivanti dagli accertamenti mediante autovelox, che spettano per il 50% all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento (o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art. 39, D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381), e per il 50% all'ente cui appartiene l'organo accertatore; tale criterio sancisce, diversamente dal precitato art. 208, una doppia titolarità di attribuzione dei proventi indicati, che contempla non più il solo ente d'appartenenza dell'organo accertatore, ma anche l'ente proprietario della sfrada sulla quale è stata rilevata la contravvenzione per superamento dei limiti massimi di velocità, nel rispetto del principio di territorialità della sanzione.
I proventi dei provvedimenti sanzionatori stradali accertati da funzionari/ufficiali/agenti dei Comuni, sono così soggetti a differenti vincoli di destinazione: a) uno, derivante dall'art. 208 del Codice della strada, riguarda la generalità di queste entrate; b) l'altro, imposto dall'art. 142 dello stesso Codice, è riferito alla parte di quelle derivanti dall'accertamento delle sanzioni in materia di limiti di velocità, e si pone in rapporto al primo quale norma speciale, attese le specifiche violazioni ivi contemplate (superamento dei limiti massimi di velocità) e le peculiari modalità di accertamento (attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ex art. 4, D.L. 20 giugno 2002, n. 121).
La ratio di entrambi i vincoli di destinazione posti dalle due norme è la medesima: individuare risorse per potenziare i servizi di sicurezza della circolazione stradale e tutela delle connesse esigenze d'incolumità pubblica, adottando tutte le misure idonee allo scopo; in sostanza, l'elencazione delle spese cui possono essere destinate le risorse di cui si scrive, rappresenta una cautela posta a garanzia della corretta costruzione degli equilibri di bilancio in funzione di un'adeguata soddisfazione di rilevanti interessi pubblici che si riconnettono alla missione 03 del bilancio ("Ordine pubblico e sicurezza").
Il primo vincolo (art 208, Codice della strada) grava sul solo 50% dei proventi; in buona sostanza, individuata la metà del totale complessivo iscritto nel bilancio dell'Ente dei proventi contravvenzionali in argomento:

Sede Legale via Michele Benincasa n.11 tel. 0892864900cell. 3397721299
Sede Politica via Diaz – Salerno cell. 3485107201
email info@meridionenazionale.it

1) almeno il 25% (il 12,5% del totale) è destinato a interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente; 2) almeno un ulteriore 25% (il 12,5% del totale) è destinato al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale;
3) la restante quota va a finanziare altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative a:
- manutenzione delle strade di proprietà dell'ente;
- installazione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione delle barriere e sistemazione del manto stradale delle medesime strade;
- redazione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana;
- interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti;
- svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale;
- misure di assistenza e di previdenza per il personale dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
- assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro;
- progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni connesse alla guida sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti; - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale/municipale, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;
- interventi a favore della mobilità ciclistica.

4) resta in ogni caso facoltà dell'ente, destinare in tutto/in parte la restante quota "libera" del 50% dei proventi alle finalità sopradescritte e vincolate.
Con riferimento al secondo vincolo (art. 142, Codice della strada), specificatamente disposto in relazione ai proventi delle sanzioni per eccesso di velocità rilevati con apparecchi elettronici, va ricordato che:
il comma 12-ter li finalizza .....alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno"; il comma 12-quater specifica che ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento; la percentuale dei proventi spettanti è ridotta del 90% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui sopra, ovvero che

Sede Legale via Michele Benincasa n.11 tel. 0892864900cell. 3397721299
Sede Politica via Diaz – Salerno cell. 3485107201
email info@meridionenazionale.it

utilizzi i proventi in esame in modo difforme da quanto previsto ex lege, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze, le quali rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale, e che devono essere segnalate tempestivamente alla Corte dei Conti.
Cosi richiamato il quadro normativo che regola la materia, il giudice dei conti esamina la specifica domanda posta dall'Ente, volta ad ottenere un chiarimento in merito a quanto disposto dall'art 208, commi 4, lettere b) e c), e 5-bis, D.Lgs. n. 285/1992; il quesito verte: i) sull'interpretazione della lettera b) del suddetto comma 4, rispetto al quale il Sindaco chiede di conoscere "se il dato letterale della norma [...] esclude la possibilità di finanziare le spese correnti, relative alle 'attività' di verifica e taratura delle strumentazioni (autovelox, etilometro, radio, telelaser, ecc), come anche, l'accesso alle banche dati per la visura degli intestatari dei veicoli" ; ii) sull'interpretazione della successiva lettera c) e del comma 5-bis del predetto art 208, con particolare riferimento alla possibilità che "con attrezzature possano intendersi anche l'acquisto, imputando la spesa al titolo II (spese in conto capitale/investimento), utilizzando le quote vincolate, di nuove telecamere o attrezzature imputabili a spese di investimento, al fine di potenziare l'attività di controllo finalizzata alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale".
In risposta, conformemente a copiosa giurisprudenza contabile in tal senso, il giudice evidenzia che "Alla luce del dato testuale, ricavabile dall'art. 208 comma 4 lett. b, il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni è perseguito 'anche' mediante gli acquisti di che trattasi [automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale]. Ne consegue che l'amministrazione locale, nell'esercizio della propria sfèra di discrezionalità, pur sempre vincolata alla specifica destinazione, possa impegnare quote dei proventi ex art. 208 Codice della Strada per sostenere acquisti di beni e finanche di servizi strumentali ulteriori rispetto alle categorie testualmente esemplificate nel testo normativo".
Da tale assunto è evidente, dunque, come non sia di per sé decisiva, per il rispetto del vincolo di destinazione, la natura corrente o d'investimento della spesa che l'ente locale si propone di sostenere, mentre è necessario che l'acquisto di beni o di servizi s'inserisca in un progetto di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, e che a tale specifica finalità sia rivolto; in questo quadro spetterà al Comune, nell'esercizio della propria discrezionalità, la valutazione dell'inerenza delle singole voci di spesa rispetto agli obiettivi di potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale previsti dall'art. 208, comma 4, lett. b).
La Corte estende le medesime conclusioni anche al secondo quesito, formulato in relazione al comma 4, lett. c), ma più propriamente riferito al "potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale", contemplato dal comma 5-bis: anche in questo caso ciò che rileva, affinché sia rispettato il vincolo di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, è l'inquadramento dell'acquisto in un progetto di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, la quale ultima costituisce il cardine su cui s'impernia la disciplina vincolistica oggetto della richiesta di parere; spetterà al Comune, in ogni modo, nella sua piena discrezionalità e responsabilità, la valutazione dell'inerenza delle singole voci di spesa e tipologie di beni rispetto agli obiettivi di potenziamento dei sewizi di controllo previsti dall'art. 208, comma 5-bis. (Corte dei

Sede Legale via Michele Benincasa n.11 tel. 0892864900cell. 3397721299
Sede Politica via Diaz – Salerno cell. 3485107201
email info@meridionenazionale.it

conti-Lombardia, Sez. contr., delibera 25 giugno 2020, n. 85 Art. 208, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285).
Inoltre, si rappresenta che in fase di conversione il Decreto Legge 77/2021 si è arricchito dell'articolo 66 — quinquies che recita: Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all'acquisto di mezzi per finalità di protezione civile.
L'articolo 208 del C.d.S. testualmente prevede:
1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. I proventi di cui al comma l , spettanti allo Stato, sono destinati:
a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1 988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti — Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca — Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 1 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1 - quater, destinata al Fondo.

Sede Legale via Michele Benincasa n.11 tel. 0892864900cell. 3397721299
Sede Politica via Diaz – Salerno cell. 3485107201
email info@meridionenazionale.it

3.11 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
4.Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della seglaletica delle strade di proprietà dell'ente;
b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale. a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere dbis) ed e) del comma I dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
5.Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma I dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell 'ente interessato.
In merito con la Circolare n. 21/2021, il Ministero dell'Interno ha fornito le istruzioni operative riguardanti l'inserimento dei dati finanziari relativi alla rendicontazione da parte degli enti locali sull 'utilizzo dei proventi relativi alle violazioni del Codice della strada nella piattaforma informatica della Direzione Centrale della Finanza Locale.

Sede Legale via Michele Benincasa n.11 tel. 0892864900cell. 3397721299
Sede Politica via Diaz – Salerno cell. 3485107201
email info@meridionenazionale.it

L'art. 142, comma 12-quater, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) come introdotto dalla L. 29 luglio 2010, n. 120) ha previsto l'obbligo per gli enti locali di presentare annualmente ed in forma telematica, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione contenente l'ammontare complessivo dei proventi relativi alle sanzioni comminate per violazioni al C.d.S. di propria spettanza, con l'illustrazione degli interventi realizzati con tali risorse con D.M. 30 dicembre 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Intemo, ha approvato il modello contenente le informazioni richieste per la comunicazione sull'utilizzo dei proventi, il cui schema dovrà essere obbligatoriamente utilizzato. Il Ministero dell'Interno, con la Circolare FL 14/2020, ha fornito le istruzioni operative da seguire per una corretta utilizzazione del sistema informatico, sia per la trasmissione annuale sia per le annualità pregresse che riguardano gli anni dal 2012 al 2018. Ad integrazione e chiarimento di quanto indicato nella citata circolare, si precisa che:

il modello informatico presente sul portale riproduce l'allegato "A" del Decreto interministeriale sopra richiamato;

il periodo di riferimento è l'anno finanziario precedente a quello di presentazione della relazione stessa (anno 2020);

i proventi da indicare sul modello informatico sono quelli incassati nell'anno di riferimento;

le spese per i procedimenti amministrativi alle quali si fa riferimento al punto 2 della circolare F.L. n. 14 del 9 luglio 2020 sono quelle strettamente inerenti all'accertamento delle violazioni e alla riscossione delle sanzioni erogate;

qualora il servizio di Polizia locale sia gestito in forma associata, come previsto dall'articolo 3 del richiamato decreto interministeriale del 30 dicembre 2019, l'obbligo della trasmissione dei dati finanziari in oggetto spetta all 'Unione dei comuni;

in caso di convenzione tra più comuni, tale adempimento può essere reso dall'Ente capofila per la totalità delle somme, oppure, da ciascun ente per la propria quota parte. Sarà cura dell'ente certificatore comunicare preventivamente a questo Ufficio all'indirizzo PEC: prot@pec.interno.it l'elenco dei comuni per i quali la certificazione cumulativa viene resa;

anche gli enti che non abbiano riscosso proventi nell'anno di riferimento sono tenuti a trasmettere con procedura informatica la relazione, indicando valore zero.

Si ricorda che per quanto riguarda le annualità pregresse non è praticabile la trasmissione telematica e pertanto gli enti procederanno alla compilazione e alla trasmissione via e-mail all'indirizzo renato.berretta@,interno.it dell'Allegato A del Decreto Interministeriale 30 dicembre 2019, n. 608 per ciascun anno con la seguente tempistica:

— anni 2012 e 2013 da presentare entro il 31 gennaio 2021 ;

— anni 2014 e 2015 da presentare entro il 30 giugno 2021 ; ... anni 2016 e 2017 da presentare entro il 31 dicembre 2021 ; — anni 2018 da presentare entro il 31 marzo 2022.

Premesso quanto sopra, si chiede al comune di Cava de' Tirreni (SA):

1 . come mai i fondi vincolati sopra indicati non sono stati spesi per migliorare la sicurezza stradale e la sicurezza pubblica;
2. se l'ente ha predisposto gli adempimenti amministrativi obbligatori previsti dalle leggi e dai regolamenti;

Sede Legale via Michele Benincasa n.11 tel. 0892864900cell. 3397721299
Sede Politica via Diaz – Salerno cell. 3485107201
email info@meridionenazionale.it

3. se adempimenti amministrativi obbligatori previsti dalle leggi e dai regolamenti siano stati trasmessi al Corte di Conti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministero dell'Interno.
   Cava de' Tirreni 20/04/2022

avv. Alfonso Senatore
Coordinatore Regionale di M.N.

Sede Legale via Michele Benincasa n.11 tel. 0892864900cell. 3397721299
Sede Politica via Diaz – Salerno cell. 3485107201
email info@meridionenazionale.it